

MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI ORDINAMENTO FORENSE SUL REGIME FISCALE

Il Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana, riunito in Roma in sessione ulteriore

PREMESSO

– che il ricorso alle prestazioni degli avvocati nell'esercizio della loro attività abituale, specie negli ultimi anni, ha subito una forte contrazione e riduzione, tanto che –come registrato anche da Cassa Forense- vi è stata una notevole preoccupante compressione della redditività della professione, non solo tra i giovani avvocati, tale da rendere incerte anche le future prestazioni previdenziali ed assistenziali e da indurre addirittura ad una rimodulazione delle aliquote da versare per la previdenza; - Che su tale allarmante e inquietante flessione hanno inciso ed incidono, indubbiamente, oltre ai lunghi tempi della giustizia e alla mancanza di certezza del diritto, anche l'aumento dei costi a carico dei cittadini, tali da scoraggiare, spesso, il ricorso alla giustizia e, di conseguenza, all'assistenza dell'Avvocato e alla tutela dei propri diritti; - Che sui detti costi incide in maniera sostanziosa, e per ben il 22%, l'Imposta sul Valore Aggiunto;

RITENUTO

– che tenuto conto del ruolo centrale svolto dagli avvocati per la crescita dell'economia del paese e per il rispetto dell'osservanza degli obblighi di legge, appare opportuno adottare norme fiscali che favoriscano l'opportunità di ampliare le possibilità di deducibilità delle spese per attività professionale essendosi concretizzata una disparità di trattamento per categorie professionali, che pur svolgendo attività tra loro diverse, utilizzano i medesimi beni strumentali (auto, motoveicoli), oppure usufruiscono di detrazioni di aliquote maggiori rispetto a quelle riconosciute per gli avvocati; appare, inoltre, opportuno che sia adottato un intervento legislativo che definisca altresì il regime fiscale applicabile alle Società tra Avvocati, inserendo nell'ambito dell'art. 4-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'art. 1, comma 141 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, un comma che preveda che il reddito delle STA (società tra avvocati), in qualunque forma costituite, si qualifichi quale reddito da lavoro autonomo, con la applicazione del principio contabile per cassa, fatta salva la possibilità di optare, per ogni periodo di imposta, per il diverso principio contabile per competenza; appare altresì opportuno che sia adottato un intervento legislativo che statuisca il principio di neutralità fiscale delle trasformazioni di studi legali e associazioni professionali in Società tra Avvocati, inserendo una specifica disposizione nell'ambito dell'art. 4-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 introdotto dall'art. 1, comma 141 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, che preveda che alla trasformazione degli studi legali e delle associazioni professionali in società si applichi, in ogni caso, l'art. 170 TUIR delle imposte sui redditi di cui al D.P.R 22 dicembre 1986 n.ro 917;

IMPEGNA

l'organismo congressuale forense, e le istituzioni forensi per quanto di competenza, a dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa per sollecitare una pronta riforma della Legge Professionale nella parte evidenziata, previa ampia discussione e condivisione che coinvolga anche gli Ordini e le Unioni territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative, secondo i principi indicati nel presente deliberato.

Avv Barbara Barbato (sottoscrizione mediante firma digitale)